

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01212 Giacomoni: Criticità connesse alla nuova disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) .....	76
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	89
5-01344 Fragomeli: Applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata ....	76
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	90
5-01345 Centemero: Portata applicativa delle norme in materia di regime forfettario .....	76
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	92
5-01346 Pastorino: Misure di contrasto al fenomeno delle pressioni commerciali vessatorie in ambito creditizio .....	76
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	94
5-01347 Currò: Applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica .....	77
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	95

##### SEDE REFERENTE:

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. C. 1486 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	77
<i>ALLEGATO 6 (Emendamenti)</i> .....	97

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e X) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	79
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	132

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro. (COM(2018)800 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019. (Doc. LXXXVI, n. 2).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata (14518/18) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) ..	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	88

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

**La seduta comincia alle 13.10.**

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

**5-01212 Giacomoni: Criticità connesse alla nuova disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (PIR).**

Sestino GIACOMONI (FI), illustra la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sestino GIACOMONI (FI), ritiene inadeguata la risposta del Sottosegretario, ed invita il Governo a non affidare la questione alle burocrazie ministeriali. Ritiene infatti che le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019 rappresentino un ostacolo normativo che non può essere risolto con l'adozione di un decreto attuativo. Occorre piuttosto intervenire con una norma *ad hoc*, di rango primario, da inserire nel decreto-legge Carige o in quello sulla semplificazione, volta a rimuovere le disposizioni relative ai PIR, fonte di criticità per le piccole e medie imprese in una fase di recessione dell'economia.

**5-01344 Fragomeli: Applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata.**

Gian Mario FRAGOMELI (PD), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), esprime apprezzamento per i chiarimenti forniti

dal Governo in ordine all'impatto delle disposizioni recate dalla legge di bilancio per il 2019 sui tributi locali. Ritiene invece necessario un ulteriore approfondimento in ordine ai possibili effetti negativi delle misure in oggetto sulle entrate dei comuni derivanti dall'addizionale IRPEF, tenuto conto del fatto che questa voce costituisce per i comuni la seconda fonte di entrate, per entità, dopo IMU e TASI.

Esprime, infine, soddisfazione perché il Sottosegretario ha inteso rispondere all'interrogazione presentata. Ricorda infatti che in una precedente occasione, il Governo – a fronte di un'analoga interrogazione – ritenne di non dover fornire alcuna risposta, sostenendo che l'atto di sindacato ispettivo presentato non fosse di competenza della Commissione Finanze, in quanto faceva incidentale riferimento all'ISEE.

**5-01345 Centemero: Portata applicativa delle norme in materia di regime forfettario.**

Giulio CENTEMERO (Lega), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulio CENTEMERO (Lega), ringrazia il Sottosegretario per il chiarimento puntuale, che ritiene utile per indirizzare i comportamenti futuri dei soggetti interessati.

**5-01346 Pastorino: Misure di contrasto al fenomeno delle pressioni commerciali vessatorie in ambito creditizio.**

Luca PASTORINO (LeU), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*) e sottolinea che il fenomeno delle pressioni commerciali improprie e vessatorie è all'attenzione del Governo, che sta svolgendo alcuni approfondimenti in merito, anche al fine della possibile introduzione di uno specifico reato penale per le fattispecie richiamate.

Luca PASTORINO (LeU), auspica che la questione sollevata possa essere risolta attraverso una norma da introdursi nel decreto Carige o con altra iniziativa legislativa; è comunque consapevole che la normativa è già intervenuta apportando, a decorrere dal 1° gennaio 2019, maggiore trasparenza sulle commissioni pagate dal cliente, che rappresenta – lo ricorda – un'utenza «debole». Prende atto in ogni caso dell'impegno assunto dal Governo e si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA ricorda come già durante l'audizione del professor Dolmetta – ascoltato dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato nell'ambito dell'attività di istruttoria legislativa sul decreto-legge riguardante Banca Carige – sia stata affrontata la questione, anche sollevando il tema del rischio di un conflitto d'interesse nel caso di vendita da parte degli istituti di credito dei propri prodotti finanziari.

**5-01347 Currò: Applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica.**

Giovanni CURRÒ (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni CURRÒ (M5S), ringrazia il Sottosegretario per l'utile chiarimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interroga-

zioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.40.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.**

**C. 1486 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 gennaio scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, informa che sono state presentate 87 proposte emendative (*vedi allegato 6*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. A tal fine, la materia delle proposte emendative deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo » (lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997).

Evidenzia che il criterio adottato per i decreti-legge risulta più restrittivo di quello previsto per gli ordinari progetti di legge, per i quali, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, l'inammissibilità è limi-

tata all'estraneità di emendamenti e articoli aggiuntivi all'oggetto del provvedimento.

La necessità di rispettare rigorosamente i criteri illustrati si impone anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, 22 del 2012 e ordinanza n. 34/2013 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.

Alla luce di tali considerazioni, devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Ungaro 5.01, che estende al 6 marzo 2021 l'operatività dello schema di garanzia per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza disciplinato dal decreto-legge n. 18 del 2016;

Rizzetto 7.4, che introduce limitazioni alla retribuzione del personale e degli organi di vertice di tutte le banche destinatarie di aiuti di Stato;

Osnato 11.01, che sospende l'accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) di cui alla legge di bilancio 2019 in caso di apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea;

Rizzetto 14.3, che demanda a un regolamento delle autorità di vigilanza competenti l'individuazione di modalità per garantire agli investitori un maggior controllo delle procedure di acquisto di prodotti finanziari;

Giuliodori 21.01, che vieta alla generalità delle banche di vincolare parte della retribuzione dei dipendenti alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e che reca disposizioni generali sull'assegnazione del profilo finanziario dei clienti da parte delle banche;

Maniero 21.02, che modifica la disciplina in tema di conflitto di interessi e incompatibilità per il personale dipendente e per gli organi di vertice delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie;

Ruggiero 21.03, che impone agli organi di vertice e al personale dirigenziale delle banche l'obbligo di stipulare apposita assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dallo svolgimento di attività bancaria;

Martinciglio 21.04, che reca numerose disposizioni volte a inasprire le pene e le sanzioni per i reati commessi nell'esercizio di attività bancarie;

D'Ettore 21.08, che istituisce una cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie;

D'Ettore 21.09, che affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di predisporre linee guida per gli intermediari finanziari volte a garantire l'effettiva adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio dei clienti;

Giacomoni 21.010, che introduce disposizioni generali in tema di chiarezza e semplificazione di contratti e documenti informativi bancari

D'Ettore 21.011, che introduce una presunzione legale sulla sussistenza nel nesso di causalità tra inadempimento e danno, nel caso di inadempimento da parte dei soggetti abilitati ai servizi e alle attività di investimenti ai sensi del Testo unico finanziario;

D'Ettore 21.012, che affida a un DPCM il compito di individuare disposizioni univoche per la classificazione e valutazione dei crediti deteriorati;

Marattin 21.013, 21.014, 21.016, 21.017 e 21.018, che modificano la disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) con disposizioni di varia natura, volte sostanzialmente a modificarne l'ambito soggettivo e oggettivo nonché le condizioni di operatività;

Marattin 21.015, che istituisce un nuovo Fondo per il ristoro dei risparmiatori e abroga la disciplina del FIR contenuta nella legge di bilancio 2019;

gli analoghi Zanettin 22.01 e 22.02, che recano disposizioni sulla deducibilità

delle minusvalenze degli strumenti finanziari emessi da Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza;

Zanettin 22.03, che reca modifiche alla disciplina della confisca;

D'Ettore 22.04 e 22.05, che – con meccanismi parzialmente diversi – introducono disposizioni volte a consentire ai detentori di obbligazioni subordinate e altri strumenti di investimento delle banche in crisi o sottoposte a procedure di risoluzione, di convertire o scambiare i propri titoli con diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni delle predette banche;

Giacomoni 22.06 e 22.07, che – con meccanismi parzialmente diversi – introducono un insieme di misure per lo smaltimento dei crediti deteriorati delle banche e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare sottoposto a espropriazione forzata per il recupero di detti crediti, a tal fine costituendo un apposito Fondo patrimonio Italia;

D'Ettore 22.08 e 22.09, volti a favorire l'accesso al Fondo di solidarietà per i risparmiatori istituito dalla legge di stabilità 2016 anche agli investitori e ai risparmiatori possessori di titoli e strumenti finanziari emessi da Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza;

Ungaro 22.010, che rifinanzia per il 2019 gli interventi della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria assicurativa e previdenziale.

Avverte che eventuali ricorsi avverso la pronuncia di ammissibilità possono essere presentati presso la Segreteria della Commissione entro le ore 17 di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.**

**C. 1550 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite V e X).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è fissato a partire dalle ore 11 di martedì 5 febbraio prossimo e che la Commissione Finanze dovrà esprimere il parere, al più tardi, entro la mattina di lunedì 4 febbraio.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione Finanze avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite V (Bilancio) e X (Attività produttive) – del decreto-legge n. 135 del 2018, recante Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

Il provvedimento, originariamente composto da 11 articoli, è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame presso il Senato ed è ora composto da 22 articoli.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del decreto-legge, si limiterà a richiamare le disposizioni di competenza della Commissione Finanze.

Richiama, innanzitutto, i contenuti dei commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 1, introdotti al Senato, che apportano modifiche alla tassazione degli enti del terzo settore.

Il comma 8-*bis* posticipa l'abrogazione della riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti del terzo settore, disposta con legge di bilancio 2019. Con le modifiche in esame l'abrogazione non decorre più dal 1° gennaio 2019, ma dal periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale. Pertanto, la riduzione a metà dell'IRES per tali enti permane fino all'emanazione di dette misure. Conseguentemente, il comma 8-*bis*, lettera *a*), introduce il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l'assunzione di personale.

Il comma 8-*ter* reca la copertura finanziaria dell'intervento.

L'articolo 1-*bis*, introdotto al Senato, reca semplificazioni riferite a diversi istituti agevolativi. Anzitutto, si consente l'accesso alla nuova definizione agevolata anche ai soggetti che ne erano esclusi per non aver tempestivamente estinto i debiti derivanti dalle precedenti definizioni agevolate; viene rideterminata la scadenza delle rate dovute per la predetta definizione agevolata, nonché per la definizione delle cd risorse proprie UE. Si dispone l'inserimento di ulteriori scadenze per il pagamento delle rate relative alla definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, disciplinata dalla legge di bilancio 2019.

Viene, infine, modificata la disciplina del regime forfettario, consentendo l'accesso a tale regime alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro – attuali o precedenti – ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale.

L'articolo 3-*ter*, introdotto al Senato, modifica alcune agevolazioni e procedure semplificate vevoli per le imprese operanti nella cd. zona economica speciale

(ZES). Con le norme in esame, inoltre, anche le imprese che operano nella zona logistica semplificata (ZLS) possano usufruire di tali procedure semplificate.

L'articolo 9-*bis*, comma 2, amplia l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica – per il periodo d'imposta 2019 – previsto dal decreto-legge 119/2018 per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

I commi da 11 a 15 dell'articolo 11-*bis* introducono una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali *online*, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet* PC e *laptop*). Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando direttamente nella transazione – sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*).

La disposizione è indirizzata ai soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i predetti beni (in riferimento ai quali il versamento dell'IVA è disciplinato dal meccanismo dell'inversione contabile, v. *infra*), mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione.

L'articolo 11-*sexies* prevede talune eccezioni ed esclusioni applicabili alle associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cd.

« ex IPAB »), che sono pertanto da considerarsi inclusi nell'ambito del Terzo Settore.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), rileva come, nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, siano stati introdotte nel testo alcune modifiche positive, anche frutto di emendamenti presentati dall'opposizione, quali il ripristino dell'IRES ridotta per gli enti del terzo settore e l'introduzione di misure di semplificazione riferite a diversi istituti agevolativi.

Il suo gruppo giudica invece negativamente l'introduzione, a pochi giorni dall'entrata in vigore della fatturazione elettronica, di forme di esonero con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie. Si tratta infatti di un settore oggetto di elevato tasso di evasione e l'introduzione di specifiche disposizioni di deroga al riguardo costituisce a suo avviso un grave errore, che vede il suo gruppo fortemente contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2019**  
— **Mantenere le promesse e prepararsi al futuro.**  
(COM(2018)800 final).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019.**  
(Doc. LXXXVI, n. 2).

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020)**  
— **Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata.**

(14518/18).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Pino CABRAS (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia l'esame congiunto, ai fini del parere da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, degli atti di programmazione – a livello nazionale ed europeo – delle politiche dell'Unione per il 2019 e per il primo semestre del 2020.

Si tratta in primo luogo della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno 2019, presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, nella quale sono indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'UE, nonché in merito ai specifici progetti di atti inseriti nel programma di lavoro della Commissione europea, dando altresì conto della strategia di formazione e comunicazione del Governo sulla partecipazione italiana alle attività dell'UE.

La Commissione esamina contestualmente il Programma di lavoro per il 2019 della Commissione europea, contenuto nel documento COM(2018)800, intitolato: «Mantenere le promesse e prepararsi al futuro», che elenca, nei cinque allegati di cui è composto le nuove iniziative che si prevede di presentare (All. I); le iniziative REFIT (il programma della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione) (All. II); le proposte prioritarie in sospeso (All. III); le proposte ritirate (All. IV); le abrogazioni (All. V).

Si tratta di un programma di fine mandato, in vista delle elezioni europee

del prossimo maggio e del conseguente esaurimento del mandato della Commissione Juncker. Vi si preannuncia la presentazione di un numero limitato di nuove iniziative concentrandosi invece sulle proposte pendenti, ritenute essenziali per realizzare appieno le dieci priorità che la Commissione in carica si era impegnata a realizzare nel momento della sua investitura. Il programma, inoltre, è considerato una tappa dei lavori in vista del vertice di Sibiu sul futuro dell'Unione a 27, che avrà luogo il 9 maggio 2019 e costituirà un'occasione per riflettere su un'agenda strategica per l'UE nei cinque anni successivi.

Oggetto di esame è infine il Programma di 18 mesi del Consiglio per il periodo 1 gennaio 2019 – 30 giugno 2020, nel quale il « trio » di presidenze semestrali del Consiglio dell'UE (in questo caso le presidenze rumena, finlandese e croata) fissa obiettivi a lungo termine e prepara un programma comune che stabilisce i temi e le questioni principali che saranno trattati dal Consiglio in un periodo di 18 mesi.

Con riferimento alle tematiche di competenza della Commissione Finanze affrontate dai documenti, merita in primo luogo ricordare la materia della fiscalità e dell'unione doganale.

In tale ambito, la Relazione programmatica del Governo indica le seguenti priorità per il 2019:

proseguire l'attività volta al raggiungimento di un equo ed efficiente sistema di imposizione fiscale nell'Unione europea;

partecipare, in materia di fiscalità diretta, ai lavori relativi alla definizione delle proposte della Commissione europea relative al sistema comune d'imposta temporaneo sui servizi digitali e alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa;

proseguire, nell'ambito della fiscalità indiretta, nelle azioni legate alle iniziative relative alla riforma dell'IVA, avviate nel 2010 con il « Libro Verde sul futuro dell'IVA »;

seguire, con particolare attenzione, la proposta di regolamento che istituisce il

programma « Dogana » per la cooperazione nel settore doganale (COM(2018)442) e la proposta di regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (COM(2018)474);

garantire, in materia di cooperazione amministrativa nel settore delle accise e in collaborazione con le autorità amministrative competenti degli Stati membri e con la Commissione europea, il rispetto della normativa in materia doganale.

In particolare, in materia di accise, il Governo segnala che la Commissione europea ha presentato, il 25 maggio 2018: la proposta di direttiva COM(2018)346 che stabilisce il regime generale delle accise; la proposta di regolamento COM(2018)349 recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto del registro elettronico; la proposta di decisione COM(2018)341 relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa; la proposta di direttiva COM(2018)334 recante modifica della direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

Nel medesimo ambito, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2019 afferma che è necessario intensificare gli sforzi per giungere a un accordo:

sulla proposta per una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, contenuta nelle due proposte di direttiva COM(2016)685 e COM(2016)683;

sulle proposte per una tassazione equa ed efficiente dell'economia digitale in modo che tutte le imprese, grandi e piccole, paghino la giusta quota di tasse nel luogo in cui realizzano gli utili.

In particolare, segnala la proposta di direttiva che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza



digitale significativa COM(2018)147 e la proposta di direttiva relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali COM(2018)148:

sulle proposte per un'imposta sul valore aggiunto equa ed efficiente al fine di semplificare il sistema, specialmente per le piccole imprese, renderlo a prova di frodi e modernizzare il sistema di fissazione di tassi ridotti di imposta sul valore aggiunto; il 7 aprile 2016 la Commissione europea ha presentato il piano d'azione sull'IVA (COM(2016)148 – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA). Facendo seguito al suddetto piano, la Commissione europea ha presentato diverse iniziative legislative. Tra quelle per le quali sono tuttora in corso i negoziati, si segnalano, in particolare, le nuove norme COM(2018)20 e COM(2018)21 per concedere maggiore flessibilità agli Stati membri nel fissare le aliquote IVA e creare un contesto fiscale più favorevole allo sviluppo delle PMI;

sulle proposte in materia di diritto societario per garantire che il diritto delle imprese di trasferirsi ed espandersi al di fuori delle frontiere nazionali non sia utilizzato impropriamente da pochi per evadere le imposte o minare i diritti dei lavoratori.

Il 25 aprile 2018 la Commissione europea ha presentato nuove norme di diritto societario per rendere più agevoli le procedure per le società che intendono trasferirsi, fondersi o scindersi all'interno del mercato unico. Le nuove norme intendono garantire, inoltre, la protezione dei diritti dei lavoratori e la prevenzione degli abusi fiscali e stimolare il potenziale di crescita delle imprese europee, digitalizzando i processi di creazione e gestione di imprese. Si tratta nello specifico della proposta di direttiva COM(2018)239 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario e della proposta di direttiva COM(2018)241 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le

trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La Commissione europea annuncia anche l'intenzione di avviare un dibattito su una riforma del processo decisionale nella politica fiscale dell'UE.

Segnala, al riguardo, che, il 15 gennaio 2019, la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione che propone un calendario per una transizione progressiva e mirata verso il voto a maggioranza qualificata (al posto dell'attuale voto all'unanimità) nell'ambito della procedura legislativa ordinaria in alcuni settori della politica fiscale dell'UE.

In tema di fiscalità interviene infine anche il Programma dei 18 mesi del Consiglio, individuando quale priorità fondamentale un'imposizione fiscale equa ed efficace. A tal fine, le tre Presidenze annunciano l'intenzione di portare avanti i lavori sulle proposte sulla tassazione del digitale e su tutte le altre proposte in sospenso in materia di imposizione fiscale, in particolare relativamente al nuovo sistema dell'IVA definitivo.

Un secondo importante ambito di intervento affrontato dai tre documenti è quello delle politiche macroeconomiche.

In tale settore, la Relazione programmatica del Governo indica, tra l'altro, le seguenti priorità per il 2019:

portare avanti la costituzione di un Gruppo di lavoro europeo ad alto livello composto dai rappresentanti degli Stati membri per definire « Una *politeia* per un'Europa diversa, più forte e più equa » secondo le linee indicate dal Governo nel documento trasmesso a Bruxelles a settembre 2018;

giocare un ruolo critico, ma anche propositivo e propulsivo, riguardo all'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, al fine di rafforzare la crescita economica, promuovere la competitività del sistema produttivo europeo nell'economia globale, salvaguardare la stabilità dell'euro;

impegnarsi affinché il completamento dell'Unione bancaria sia basato sulle due

dimensioni di condivisione e riduzione dei rischi, che, secondo il Governo, dovrebbero procedere in parallelo rinforzandosi a vicenda, ma senza condizionamenti reciproci quanto a tempi e modalità, acquisendo così credibilità di fronte ai mercati finanziari.

In merito ai mercati finanziari, il Governo annuncia l'intenzione di volersi impegnare sui negoziati circa le proposte legislative che completano o modificano aspetti della cornice normativa del regolamento (UE) n. 648/2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali (CCP) e repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR). In particolare, sottolinea che permangono elementi di dubbio circa l'accentramento in ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) di talune funzioni di vigilanza ora svolte in ambito nazionale e circa la costituzione al suo interno di un organo decisionale ed operativo specifico (c.d. CCP *Executive Session*) dedicato a tali compiti.

Inoltre, il Governo ricorda che, per il prossimo bilancio pluriennale dell'UE 2021-2027, è in corso di discussione la proposta di regolamento COM(2018)439 che istituisce il programma InvestEU, che utilizzerebbe lo stesso meccanismo di garanzia utilizzato dal Piano Juncker. Il Governo afferma di essere particolarmente favorevole alle misure che consentono di ampliare le possibilità di investimento e le capacità operative della BEI.

Anche nel Programma di lavoro della Commissione per il 2019 si indicano tra le priorità:

approfondire l'Unione economica e monetaria (UEM), compresi gli strumenti di bilancio proposti nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale (funzione di stabilizzazione europea e programma di sostegno alle riforme); il 6 dicembre 2017 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure sul futuro dell'UEM che si propone, in particolare, di: istituire il Ministro europeo dell'economia e delle finanze (COM(2017)823); istituire il Fondo monetario europeo – FME (COM(2017)827), che sa-

rebbe basato sulla struttura ormai consolidata del Meccanismo europeo di stabilità (cd. Fondo « salva-Stati »), ma ancorato all'ordinamento giuridico dell'UE (attualmente è disciplinato da un apposito accordo intergovernativo). Il FME potrebbe costituire un meccanismo di *backstop* (garanzia) comune per il Fondo di risoluzione unico delle crisi bancarie; incorporare il Trattato Fiscal Compact nell'ordinamento giuridico dell'UE (COM(2017)824). Inoltre, il 31 maggio 2018 ha proposto di introdurre nuovi strumenti di bilancio per la zona euro e segnatamente: un Programma di sostegno alle riforme strutturali degli Stati membri (COM(2018)391) e una Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti in caso di *shock* asimmetrici (COM(2018)387); per quanto concerne, in particolare, il FME, nella Relazione programmatica, il Governo afferma che l'Italia sarà favorevole a iniziative volte a migliorare l'efficacia degli strumenti esistenti del Fondo, ma che si opporrà all'affidamento al Fondo di compiti di sorveglianza macroeconomica degli Stati membri che rappresenterebbero una duplicazione delle competenze già in capo alla Commissione europea. In questo contesto, inoltre, il Governo intende farsi promotore di un dibattito sui poteri e le prerogative della Banca centrale europea, con particolare riguardo al ruolo di prestatore di ultima istanza e alla politica dei cambi;

completamento dell'Unione bancaria, anche tramite: la creazione di un meccanismo di *backstop* (garanzia) comune per il Fondo di risoluzione unico delle crisi bancarie; l'ottenimento di progressi verso il sistema europeo di assicurazione dei depositi; il rafforzamento del ruolo del Meccanismo europeo di stabilità (MES) quale strumento per la gestione delle crisi; la conclusione rapida di un accordo sulle proposte relative alla riduzione dei rischi nel settore bancario e al pacchetto per la riduzione dei prestiti in sofferenza; il rafforzamento del Semestre europeo in modo tale da sostenere e orientare gli Stati membri verso il conseguimento di una crescita sostenibile, inclusiva e a lungo termine.

Oltre al rafforzamento del ruolo del MES e al meccanismo di *backstop* (garanzia) comune per il Fondo di risoluzione unico delle crisi bancarie, citati nel punto precedente, la Commissione europea ha, infatti, presentato:

la proposta di regolamento COM(2015)586 che istituisce un sistema comune di assicurazione dei depositi bancari (*European deposit insurance system*, EDIS);

un pacchetto di proposte per la riduzione dei rischi nel settore bancario volte ad aumentare ulteriormente la resilienza delle banche e a rafforzare la stabilità finanziaria nell'UE e anche ad allineare le norme dell'Unione bancaria a diversi elementi concordati a livello internazionale, in particolare le norme convenute nell'ambito del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e dal Consiglio per la stabilità finanziaria. Sono ancora in corso i negoziati sulle seguenti tre proposte: proposta di regolamento COM(2016)851 (norme relative al meccanismo di risoluzione unico); proposta di direttiva COM(2016)852 (in materia di risanamento e risoluzione delle banche); proposta di direttiva COM(2016)854 (in materia di requisiti patrimoniali per il settore bancario);

un pacchetto di misure per accelerare la riduzione dei crediti deteriorati (*non-performing loans*) nel settore bancario, quei crediti erogati da soggetti bancari per i quali diviene meno probabile il recupero delle somme mutate. Si tratta della proposta di regolamento COM(2018)134 relativa alla copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate e della proposta di direttiva COM(2018)135 relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali.

In tale ambito, nella Relazione programmatica il Governo afferma che molto è già stato fatto a livello europeo per la riduzione dei rischi e molto è in discussione, ma poco, invece, è stato fatto per la

condivisione dei rischi. In particolare, poi, circa le singole proposte, afferma di sostenere:

la necessità del meccanismo di *backstop* così come la sua entrata in vigore prima del termine ultimo del 2023;

la creazione di un sistema comune di assicurazione dei depositi (EDIS) che permetterebbe di realizzare una più completa mutualizzazione del rischio bancario nell'area euro e contribuirebbe ad allentare il legame fra le banche e gli Stati sovrani, garantendo a tutti i depositanti lo stesso livello e garanzia di protezione ovunque siano ubicati;

con riguardo alla proposta volta ad obbligare le banche a svalutare completamente i crediti deteriorati dopo un certo numero di anni dalla classificazione come *non-performing*, la revisione della calibrazione della misura, al fine di evitare che vengano introdotti incentivi distorti per le banche (in particolare, accelerare il ricorso a procedure giudiziarie e disincentivare il ricorso a operazioni di ristrutturazione del debito) ed effetti indesiderati sull'economia reale.

Inoltre, il Governo, per quanto riguarda il Semestre europeo, annuncia in particolare che:

sosterrà la necessità di indurre i Paesi dell'area euro, che registrano un surplus di parte corrente ritenuto eccessivo nell'ambito della procedura per squilibri macroeconomici, ad avviare politiche di sostegno agli investimenti e alla domanda interna per assicurare un'applicazione simmetrica della procedura per gli squilibri macroeconomici (MIP);

si adopererà affinché sia attribuito un peso adeguato ai « fattori rilevanti » per valutare la dinamica del debito e sia migliorata la metodologia sulla base della quale la Commissione europea calcola le stime del prodotto potenziale e dei saldi strutturali, necessarie per la valutazione delle principali variabili di finanza pubblica, e in particolare la valutazione del

rispetto del Patto di stabilità e crescita. Inoltre, continuerà a perseguire una valorizzazione dei margini di flessibilità all'interno delle regole, sia nella gestione dei conti pubblici e nelle politiche di investimento comuni, sia nell'applicazione delle regole riguardanti il saldo dei bilanci pubblici.

Nel Programma dei 18 mesi del Consiglio, si annuncia che le tre Presidenze porteranno avanti i lavori relativi all'approfondimento dell'UEM, al fine di migliorare la capacità di resistere alle crisi economiche. Al riguardo, secondo il programma, è essenziale troncare il legame banche-emittenti sovrani, prestando, nel contempo, attenzione agli sviluppi a livello internazionale.

Secondo il Programma, occorre anche fare di più in merito al rafforzamento dell'Unione bancaria, sulla scorta dell'approccio convenuto in materia di riduzione e condivisione dei rischi (che include la proposta sul sistema europeo di assicurazione dei depositi e l'attuazione del sostegno del MES al Fondo di risoluzione unico), e all'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali.

Inoltre, per il Programma è opportuno semplificare le norme del Patto di stabilità e crescita e, al fine di promuovere l'adesione all'euro, è necessario fare di più per quanto concerne il programma di sostegno alle riforme proposto, incluso lo strumento di sostegno alla convergenza.

Infine, le tre Presidenze intendono portare avanti i lavori concernenti il programma per gli investimenti InvestEU.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda le politiche per il mercato interno dell'Unione.

La Relazione programmatica indica le seguenti priorità per il 2019:

avviare la revisione della Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein) al fine di chiarire meglio a quali settori produttivi vada applicata, anche rispetto alle diverse realtà nazionali, per superare gli effetti distorsivi conseguenti a una sua stringente applicazione;

concludere l'iter negoziale delle proposte legislative della Commissione relative al mercato unico dei beni e dei servizi, al mercato unico digitale e all'Unione dei mercati dei capitali.

Nell'ambito dell'Unione dei capitali, la Commissione ha presentato diverse proposte. In merito, il Governo afferma che i negoziati sulle proposte presentate dalla Commissione europea sono oggetto di una costruttiva partecipazione italiana.

Nel Programma di lavoro della Commissione per il 2019 si individuano, come priorità, il completamento del mercato unico digitale connesso e il raggiungimento di un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida. Inoltre, si afferma che un'Unione dei mercati dei capitali pienamente funzionante, con mercati spessi e liquidi, è fondamentale per la stabilità finanziaria, per sostenere il mercato unico e diversificare le fonti di finanziamento per le imprese europee, in particolare per quelle più piccole.

Per quanto riguarda in particolare l'Unione dei mercati dei capitali, secondo la Commissione europea, è giunto il momento di trovare un accordo sulle proposte presentate in materia di:

riforma delle infrastrutture del mercato europeo; la proposta di regolamento COM(2017)331 modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di Paesi terzi (EMIR – Vigilanza delle CCP); la proposta di regolamento COM(2017)208 modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigi-

lanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (REFIT applicato al regolamento EMIR);

miglioramento dell'architettura di vigilanza finanziaria dell'UE; la Commissione europea ha presentato proposte di riforma delle autorità europee di vigilanza (ESAs), che ne rafforzano le competenze al fine di adeguare l'architettura della vigilanza a un mercato dei capitali maggiormente integrato (COM(2017)536, COM(2017)537 e COM(2017)538). La proposta COM(2017)536 è stata modificata nel settembre 2018 per rafforzare il quadro di vigilanza in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (COM(2018)646).

Nella Relazione programmatica, il Governo sostiene che lo stato di avanzamento del negoziato è fortemente condizionato da forti perplessità, condivise dalla quasi totalità degli Stati membri, inclusa l'Italia, in particolare sui rischi di confusione tra il ruolo di regolatori delle ESA (ad eccezione di alcuni compiti di supervisione affidati all'ESMA) e il ruolo di supervisione che compete alla BCE e alle autorità di supervisione nazionali, come nel caso del piano strategico di supervisione, e sulla sovrapposizione e confusione tra i poteri nazionali e quelli delle ESA, sia attraverso la nuova *governance* « indipendente », sia attraverso l'accentramento di alcune competenze su materie non armonizzate o per le quali è necessaria la conoscenza delle specificità nazionali, anche ai fini di protezione dei consumatori:

finanziamento collettivo; nell'ambito del Piano d'azione sulla finanza tecnologica (FinTech) (COM(2018)109), con il quale la Commissione europea intende creare le condizioni per sfruttare il rapido sviluppo delle nuove tecnologie applicate all'offerta di servizi finanziari, sono state presentate la proposta di direttiva COM(2018)99 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la proposta di regolamento COM(2018)113 relativo ai fornitori

europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, con le quali viene definito un regime di autorizzazione e vigilanza per i gestori di piattaforme di *crowdfunding* che intendono raccogliere fondi in più di uno Stato membro.

Nella Relazione programmatica il Governo segnala che la proposta di direttiva, pur mostrando nei suoi contorni generali aspetti favorevoli in termini di armonizzazione delle norme in materia e di riduzione degli oneri finanziari ed amministrativi per tutti i portatori di interessi del settore, presenta taluni aspetti che impongono un'accurata analisi in sede di negoziato (in particolare, la fattibilità e l'applicabilità del regime europeo, considerato il coinvolgimento di due distinte cornici regolamentari (quella tipicamente del credito e quella dei titoli e strumenti finanziari), normalmente ripartite anche secondo ambiti di vigilanza separati a livello di autorità nazionali competenti; le possibili sovrapposizioni tra la disciplina europea e quella nazionale, atteso che non viene previsto un unico passaporto, bensì due regimi distinti: un'autorizzazione ed un regime europei per portali transfrontalieri, da una parte, e, dall'altra, l'applicabilità della normativa interna quando si vuole operare unicamente in ambito nazionale):

rafforzamento della vigilanza antiriciclaggio; si tratta della citata proposta COM(2018)646.

Inoltre, segnala che l'8 marzo 2018 la Commissione europea ha presentato il Piano d'azione per la finanza sostenibile (COM(2018)97). Collegato al Piano, il 24 maggio 2018, la Commissione ha presentato le proposte sulla finanza sostenibile volte a rafforzare il ruolo della finanza nella realizzazione di un'economia efficiente che consegua anche obiettivi ambientali e sociali: la proposta di regolamento COM(2018)353 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili; la proposta di regolamento COM(2018)354 sull'informa-

tiva in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341; la proposta di regolamento COM(2018)355 che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e gli indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio.

Nella Relazione programmatica il Governo afferma in particolare che:

con riguardo al COM(2018)353, nel negoziato stanno emergendo talune perplessità condivise da gran parte degli Stati membri, inclusa l'Italia. La scelta della Commissione europea di sviluppare sostanzialmente la tassonomia attraverso atti delegati solleva forti preoccupazioni, pur essendo compresa la necessità di una certa flessibilità del quadro giuridico, poiché le conoscenze scientifiche e tecnologiche degli impatti ambientali si evolvono rapidamente;

con riguardo al COM(2018)354, anche in tale caso, nel negoziato, stanno emergendo alcune perplessità. Si esprimono, in particolare, riserve sia sul mancato riferimento a un obbligo espresso di integrazione dei fattori ESG per i partecipanti ai mercati finanziari sia sulle scelte metodologiche in ordine all'intervento degli atti di secondo livello;

con riguardo al COM(2018)355, nel negoziato stanno emergendo delle perplessità sulle scelte metodologiche in ordine all'intervento degli atti di secondo livello.

Merita infine di essere segnalata, tra le priorità indicate dalla Relazione programmatica del Governo per il 2019, la proposta di direttiva riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, di modifica alla direttiva 2012/30/UE (cd. «*insolvency proposal*») (COM(2016)723).

La proposta è, secondo la Commissione europea, uno dei documenti chiave del

« piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali » e della « strategia per il mercato unico ». L'obiettivo è ridurre i principali ostacoli al libero flusso dei capitali derivanti dalle divergenze tra i quadri degli Stati membri in materia di insolvenza e ristrutturazione, nonché garantire a società e imprenditori economicamente sostenibili che versano in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a procedure efficaci di ristrutturazione preventiva e concessione di una seconda opportunità, tutelando al tempo stesso i legittimi interessi dei creditori. Nell'ambito dei lavori della Commissione sull'Unione bancaria, la proposta intende inoltre contribuire a prevenire l'accumulo di prestiti deteriorati.

Sulla proposta è stato raggiunto un orientamento generale in sede di Consiglio, che dovrebbe costituire la base per i negoziati con il Parlamento europeo. Il Governo sottolinea tuttavia criticità, in termini di impatto economico sui bilanci nazionali, « quanto all'attuazione di sistemi informatici e alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi al funzionamento delle procedure di ristrutturazione. ».

Il Governo intende altresì garantire la partecipazione dell'Italia ai negoziati relativi ad altre proposte normative europee in materia penale, fra cui la proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (COM(2017)489).

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

## ALLEGATO 1

**5-01212 Giacomoni: Criticità connesse alla nuova disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (PIR).****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'istituto dei Piani di Risparmio (PIR) a lungo termine, come noto, è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016), dove all'articolo 1, comma 100, viene prevista l'esenzione fiscale per gli investimenti che rispettino determinate caratteristiche, in riferimento ai soggetti sottoscrittori e ai limiti di investimento.

Il successivo comma 102 disciplina le regole di investimento delle somme e dei valori destinati ai PIR, affinché le stesse possano beneficiare dell'esenzione fiscale introdotta.

Ora, con la Legge di Bilancio 2019, attraverso i commi 211 e seguenti dell'articolo 1, sono state modificate le regole di ripartizione dell'investimento per i PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il comma 215 del medesimo articolo rimanda la definizione di modalità e criteri

per l'attuazione delle disposizioni introdotte ad un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto con il MEF).

Il Ministero dello Sviluppo economico, sentito in proposito, ha comunicato di essersi immediatamente attivato per dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge di bilancio 2019 in materia e che sta lavorando, in collaborazione con il nostro Ministero, alla stesura del predetto decreto, che sarà pronto ben prima dei quattro mesi previsti dalla norma per la sua adozione. La complessità della disciplina; nazionale e comunitaria, che regola la materia ha reso necessario prevedere appositi strumenti di attuazione. Si stanno, quindi, approfondendo analiticamente i vari punti utili alla definizione del provvedimento, al fine di rendere al più presto operativi i nuovi strumenti, superando così anche le paventate criticità rappresentate dagli onorevoli interroganti.

## ALLEGATO 2

**5-01344 Fragomeli: Applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti si soffermano sugli effetti che potrebbero riverberare sulle entrate degli enti locali dall'applicazione delle disposizioni, contenute nella legge di bilancio e relative alla definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (diversi da quelli già annullati automaticamente) affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017.

Gli Onorevoli interroganti segnalano che si registrerebbe una disparità di trattamento in esito all'applicazione del c.d. «saldo e stralcio» delle cartelle per i contribuenti in «comprovata difficoltà economica», previsto dalla legge di Bilancio 2019 – e pertanto chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze «come intenda garantire l'omogenea applicazione delle norme, al fine di non creare disparità di trattamento tra i contribuenti e, al contempo, garantire i comuni per le mancate entrate cui gli enti avevano fatto legittimo affidamento».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, commi da 184 a 199, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede e disciplina la definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata difficoltà economica (ISEE non superiore ad euro 20.000), affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso ver-

samento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.

Tali debiti – purché diversi da quelli annullati automaticamente, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 – possono essere definiti mediante pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale, degli interessi e delle somme spettanti all'agente della riscossione, gli interessi sono versati in misura differenziata e graduale, secondo la condizione economica del debitore.

L'articolo 1, comma 185 estende l'istituto ai «i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento».

Tanto premesso, giova precisare che l'articolo 1 comma 184 della legge di Bilancio 2019 è esclusivamente applicabile ai debiti iscritti a ruolo in conseguenza delle procedure automatizzate con cui l'amministrazione finanziaria procede alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, mentre il successivo comma non estende l'istituto in esame ai tributi locali.

Pertanto, l'istituto agevolativo in richiamo non può applicarsi anche alle cartelle di pagamento relative ai tributi



locali iscritti a ruolo da enti che abbiano affidato l'attività di riscossione all'Agenzia delle entrate-Riscossione, fatto che in sé assorbirebbe la lamentata disparità di trattamento tra Comuni che affidano la riscossione coattiva al ruolo e Comuni che abbiano optato per la riscossione coattiva in proprio avvalendosi dell'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639/1910.

In merito alla diversa questione che l'articolo 1 comma 184 della legge in esame possa comportare in qualche modo un impatto negativo sulle entrate degli enti

locali, poiché incide sull'addizionale IR-PEF, si rileva che la suddetta addizionale rappresenta una entrata disciplinata dalla legge statale, salvo specifici ambiti di autonomia riconosciuta agli enti locali da esplicitarsi in via regolamentare, il cui gettito è riversato ai Comuni.

Di conseguenza, gli eventuali interventi normativi che incidono sulle entrate locali aventi ad oggetti tributi istituiti con legge statale devono essere sempre inquadrati nell'ambito di un più generale contesto di finanza pubblica.

## ALLEGATO 3

**5-01345 Centemero: Portata applicativa delle norme in materia di regime forfetario.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alle cause inibenti l'accesso al regime forfetario previsto dal comma 57, lettera *d-bis*), dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, come modificato dalla legge n. 145 del 2018, con particolare riferimento ai soggetti titolari di partita IVA in costanza di lavoro dipendente – come ad esempio i casi di intramoenia ospedaliera – e ai lavoratori autonomi che hanno avviato l'attività con apertura della partita IVA prima dell'entrata in vigore delle modifiche normative e che, a parere degli Onorevoli interroganti, si troverebbero penalizzati dal rischio di un'interpretazione retroattiva della norma.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Come già chiarito nella recente risposta all'interrogazione n. 5-01179 menzionata dagli stessi interroganti, la disposizione di cui al comma 57, lettera *d-bis*), laddove si prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, mira « ad evitare l'avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell'aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l'attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo ».

La suddetta norma ha sostituito la previgente lettera *d-bis*) del medesimo

comma che prevedeva « i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato ».

La legge di bilancio 2019 ha modificato i requisiti di accesso al regime agevolato. Pertanto, qualora il contribuente non presenti tali requisiti, seppure in precedenza applicava il regime forfetario, dal 2019 non potrà più applicare il predetto regime. Viceversa, i soggetti con partita IVA che svolgevano attività di lavoro autonomo in precedenza possono permanere nel regime dei forfetari purché ricorrano i requisiti richiesti dalla norma.

Questo significa che il contribuente che in passato cumulava un'attività autonoma gestita in regime forfetario e un'attività di lavoro dipendente, qualora oggi ricada nella situazione prevista dalla lettera *d-bis*) dell'articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014 (cessazione in tutto o in parte dell'attività di lavoro dipendente ed esercizio della stessa in forma autonoma nei confronti del medesimo soggetto), non può permanere nel regime forfetario.

Non si ritiene, invece, che la norma in discorso abbia portata retroattiva e possa condurre a mettere in discussione i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alla norma previgente.

Quanto all'esempio indicato nell'interrogazione, si precisa che l'attività intra-

moenia consiste nello svolgimento dell'attività professionale da parte del personale del servizio sanitario nazionale all'interno della struttura ospedaliera, oltre l'impegno di servizio. In considerazione del fatto che i compensi percepiti dai medici del SSN in relazione all'attività intramoenia costituiscono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50

comma 1 lettera e) del TUIR, tali redditi non possono rientrare nel regime forfetario previsto dalle norme sopracitate. Con riferimento ad altre situazioni, sarebbe di contro necessario illustrare meglio gli elementi fattuali della fattispecie, in relazioni ai quali l'Agenzia delle entrate potrà fornire chiarimenti attraverso i provvedimenti di prassi citati dall'interrogante.

## ALLEGATO 4

**5-01346 Pastorino: Misure di contrasto al fenomeno delle pressioni commerciali vessatorie in ambito creditizio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in riferimento avente ad oggetto paventate « pressioni commerciali esercitate da chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un istituto di credito », si rappresenta, anche sulla base del contributo fornito dalla Banca d'Italia, che le banche sono tenute al rispetto di una dettagliata disciplina in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per il proprio personale e per i propri *managers*.

Si tratta di regole europee (direttiva 2013/36/UE, c.d. CRD IV, Regolamenti delegati della Commissione Europea, Orientamenti dell'EBA), recepite dalla normativa nazionale nelle proprie Disposizioni di vigilanza.

Nel complesso, la disciplina è finalizzata a far sì che le politiche e le prassi di remunerazione e incentivazione adottate dagli intermediari per tutto il personale siano coerenti con gli obiettivi aziendali e i profili di rischio, con le strategie d'impresa e i suoi valori, nonché con i suoi interessi a lungo termine e con l'esigenza di gestire efficacemente i conflitti d'interesse e non incoraggiare l'assunzione di rischi eccessivi.

I punti salienti di questa regolamentazione prevedono: *a)* che vi sia un bilanciamento tra componente fissa e componente variabile (*bonus*) della remunerazione; *b)* che la componente variabile sia legata ai risultati effettivamente conseguiti al netto del rischio, sia a livello individuale sia dalla banca nel suo complesso e che il suo pagamento venga in parte differito, in modo da assicurare il collegamento con i risultati di lungo periodo della banca; *c)* che i bonus siano ridotti o restituiti in presenza di comportamenti scorretti (ad esempio irregolarità gestionali o violazioni normative); *d)* specifiche regole sulle remunerazioni da corrispondere in caso di dimissioni anticipate o altri casi di cessazione del rapporto di lavoro. La disciplina interviene pure su ulteriori aspetti, quali le procedure interne per elaborare e approvare le politiche di remunerazione (in particolare da parte dell'assemblea), le condizioni e modalità per quantificare ed erogare la componente variabile, le informazioni da rendere al pubblico. Le disposizioni richiedono inoltre che le politiche di remunerazione siano idonee ad assicurare il rispetto, in ogni momento, di tutta la normativa applicabile agli intermediari.

## ALLEGATO 5

**5-01347 Currò: Applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa presente che l'articolo 10, comma 01, del decreto-legge n. 119 del 2018 esonera, dagli obblighi in materia di fatturazione elettronica tra privati, « i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000 » stabilendo, peraltro che « tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta ».

L'Onorevole interrogante rileva al riguardo che « sebbene ispirata a principi di semplificazione, la norma presenta punti oscuri ». In particolare, secondo l'Onorevole la citata disposizione « non chiarisce come i soggetti interessati possano “assicurare” che i propri obblighi di fatturazione siano adempiuti dai rispettivi cessionari o committenti e cosa fare nell'ipotesi di diniego, ritardo o omissione da parte di questi né quale modalità di fatturazione – cartacea o elettronica – debbano adottare qualora il cliente non sia soggetto passivo d'imposta o rientri tra le categorie esonerate ».

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze « se ritiene opportuno chiarire con quali modalità i soggetti aderenti al regime della legge 398 – il cui volume di proventi commerciali ha superato, nell'esercizio precedente, la soglia di 65.000 euro

– adempiono ai propri obblighi di fatturazione elettronica, in considerazione delle disposizioni agevolative contenute nell'articolo 10, comma 01 del DL 119 del 2018 ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.

Giova preliminarmente precisare che quanto previsto dall'articolo 10, comma 01, del decreto-legge n. 119, in merito alla emissione della fattura da parte del cliente o di un terzo, è conforme alla regola generale dettata dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 secondo la quale il soggetto passivo IVA, per ciascuna operazione imponibile, è tenuto ad emettere fattura o ad assicurare che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

Tale regola risulta a sua volta conforme a quanto disposto dall'articolo 220 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

La normativa fiscale non detta specifiche disposizioni circa le modalità che il soggetto passivo IVA deve adottare per assicurare che la fattura sia emessa da altri per suo conto e, pertanto, tale aspetto risulta demandato agli accordi tra le parti, ferma restando la necessità che sul documento sia indicato che la fattura è emessa dal cliente o da un terzo per conto del fornitore/prestatore.

Con riguardo all'ulteriore aspetto concernente la traslazione della qualifica di debitore d'imposta in capo al soggetto che emette la fattura, deve sottolinearsi che, il soggetto che emette la fattura non assume tale ruolo in quanto la responsabilità per

l'emissione della fattura e per l'assolvimento dell'imposta permane in capo al cedente/prestatore.

La traslazione degli obblighi di fatturazione elettronica su cessionari e committenti non si risolve, pertanto, in una ipotesi di inversione contabile.

Per quanto riguarda, in particolare, i soggetti che optano per il regime di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, nel corso di un confronto pubblico con l'Ordine dei Commercialisti e degli esperti

contabili del 15 gennaio 2019, che nulla vieta a detti soggetti di emettere le fatture elettroniche a prescindere dal fatto che abbiano o no il limite dei 65.000 euro di proventi derivanti dall'attività commerciale.

È utile ricordare, peraltro, che anche per tali soggetti, essendo titolari di partita IVA, sono disponibili i servizi gratuiti dell'Agenzia delle entrate per generare, trasmettere, conservare e consultare nel tempo le fatture elettroniche emesse e ricevute.

## ALLEGATO 6

**DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia (C. 1486 Governo).****EMENDAMENTI**

## ART. 1.

*Al comma 1, dopo le parole: 15 luglio 2014, inserire le seguenti:* nonché preservare le attuali posizioni lavorative del personale dipendente.

*Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: 15 luglio 2014, inserire le seguenti:* nonché preservare le attuali posizioni lavorative del personale dipendente.

**1. 1.** Pastorino.

## ART. 2.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* a cinque anni o.

**2. 1.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

## ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole:* dell'Emittente *con le seguenti:* di Banca Carige (di seguito «l'Emittente»).

**3. 1.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

## ART. 4.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. La concessione della garanzia di cui all'articolo 1 è condizionata alla tra-

smessione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, della Banca Carige che richiede il sostegno, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nella medesima banca e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.».

**4. 1.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Meloni, Ferro.

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , e a condizione che siano garantite le attuali posizioni lavorative del personale dipendente.

**4. 2.** Pastorino.

## ART. 5.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* con durata superiore ai tre anni.

**5. 1.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Prolungamento dello schema di garanzia per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza)*

1. Il periodo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio

2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, come prolungato ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2017 e dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2018, è esteso fino al 6 marzo 2021, previa approvazione da parte della Commissione europea.

**5. 01.** Ungaro, Colaninno, Fragomeli, Topo.

**(Inammissibile)**

ART. 6.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 24 con le seguenti: dall'articolo 22.*

**\*6. 1.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 24 con le seguenti: dall'articolo 22.*

**\*6. 2.** Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

*Al comma 5, dopo le parole: Banca d'Italia aggiungere le seguenti: e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.*

**6. 3.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

**6. 4.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

ART. 7.

*Al comma 1, sostituire le parole: con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione con le seguenti: mediante invio della comunicazione a mezzo fax e a mezzo posta elettronica certificata con modalità individuate dallo stesso Dipartimento del Tesoro.*

**7. 1.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non può prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari della banca stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 22.*

**7. 2.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) investire in strumenti finanziari speculativi.*

**7. 3.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Meloni, Lollobrigida, Ferro.

*Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) qualsiasi banca beneficiaria di aiuti di Stato sotto forma di misure di ricapitalizzazione o di sostegno con garanzia pubblica su emissione obbligazioni, deve limitare la retribuzione del personale, compresi i membri del consiglio di ammi-*



nistrazione e gli alti dirigenti. La limitazione della retribuzione complessiva deve includere tutte le eventuali componenti fisse e variabili e le pensioni in linea con gli articoli 93 e 94 della direttiva 2013/36/UE. La retribuzione complessiva dei singoli non deve essere superiore a 10 volte il salario medio dei dipendenti della banca beneficiaria: La banca non deve versare indennità di licenziamento superiori a quanto richiesto per legge o per contratto. Le restrizioni in materia di retribuzione devono applicarsi fino a quando la banca ha rimborsato gli aiuti di Stato.

**7. 4.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.  
(*Inammissibile*)

ART. 8.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: all'erario aggiungere le seguenti: entro trentasei mesi.*

**8. 1.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Nel caso in cui la banca non risulti in grado di ottemperare al piano di ristrutturazione di cui al comma 3 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere uno o più decreti al fine di procedere alla nazionalizzazione della medesima banca e disciplinare il trasferimento delle relative azioni.

**8. 2.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

Art. 8-bis.

(*Relazioni alla Commissione europea e alle Camere*)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Com-

missione europea e alle Camere una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del presente Capo, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.

**8. 01.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

Art. 8-bis.

(*Relazione alle Camere*)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alle Camere una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del presente Capo, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalla banca beneficiaria.

**8. 02.** Trano.

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

Art. 8-bis.

(*Relazioni alla Commissione europea e alle Camere*)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea e alle Camere una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del presente Capo, l'ammontare della commissione effettivamente

applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi da Banca Carige.

- 8. 03.** Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

ART. 9.

*Al comma 1 dopo le parole: (erogazione di liquidità di emergenza-ELA) aggiungere le seguenti: , anche tenendo conto di crediti di imposta iscritti nelle voci di bilancio di Banca Carige, nonché della titolarità da parte della suddetta Banca di quote di partecipazione in Banca d'Italia.*

- 9. 1.** Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

ART. 10.

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Assistenza pubblica nella gestione dei crediti deteriorati)*

1. In caso di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, e al fine di preservare la stabilità finanziaria nel medio periodo, Banca Carige ha facoltà di avvalersi del supporto di Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito denominata «SGA») nella forma di consulenze a titolo gratuito volte a favorire una più efficace gestione dei crediti deteriorati come definiti dalla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti.

2. La SGA affianca Banca Carige nell'esame analitico e peculiare dei crediti di cui al comma 1 con l'obiettivo di definire un quadro complessivo in termini strategico-finanziari che consenta di migliorare

le prospettive di recupero e di massimizzare il valore di cessione dei crediti deteriorati.

3. Le attività di consulenza da parte di SGA di cui al comma 1, comunque a titolo gratuito, comprendono altresì un'analisi congiunta dei crediti in *bonus* di minore qualità, che presentano una probabilità relativamente elevata di trasformarsi in partite deteriorate.

4. Ai fini di cui al presente articolo la SGA può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, un gruppo di lavoro temporaneo destinato all'esercizio dell'attività di sostegno a Banca Carige. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 10. 01.** Ungaro, Colaninno, Fragomeli, Topo.

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Obblighi informativi a carico di Banca Carige)*

1. Entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, con l'obiettivo di assicurare trasparenza e correttezza nei rapporti con i risparmiatori. Banca Carige rende disponibili sul proprio sito *internet*, in riferimento ad ogni componente del consiglio di amministrazione della banca nominato dal 2014:

- a) l'atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico;
- b) il *curriculum*;
- c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati.

2. È applicata una sanzione pecuniaria pari a 2 annualità dell'ultima retribuzione globale di fatto a carico di ogni componente del consiglio di amministrazione che non provveda a comunicare tempestiva-

mente a Banca Carige le informazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, impedendo alla Banca di ottemperare agli obblighi informativi di cui al medesimo comma.

**10. 02.** Ungaro, Fragomeli, Topo.

ART. 11.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

Art. 11-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 507 è aggiunto il seguente:

« 507-bis. Nel caso in cui a causa delle disposizioni di cui ai commi da 493 a 507 sia disposta una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea, tutti i termini temporali per l'accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori si intendono sospesi sino alla conclusione della procedura di contenzioso. ».

**11. 01.** Osnato, Acquaroli, Ferro.

**(Inammissibile)**

ART. 12.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'intervento dello Stato ai sensi del presente Capo II è condizionato alla trasmissione al Ministero e all'Autorità competente, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, delle banche e dei gruppi bancari italiani che richiedono il sostegno, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nelle medesime banche e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici

tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente.

**12. 1.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

ART. 13.

*Al comma 1, dopo le parole: il rafforzamento, inserire le seguenti:* a garanzia di mantenimento delle attuali posizioni lavorative del personale dipendente.

**13. 4.** Pastorino.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ed in ogni caso dovrà fornire evidenze degli importi di rischio relative alle controparti insolventi, nonché ulteriori evenienze delle principali operazioni effettuate dalla banca richiedente il sostegno pubblico che hanno determinato il fabbisogno di capitale.

**13. 1.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. L'intervento pubblico è subordinato all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**13. 2.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. L'intervento pubblico è subordinato all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I commissari sono nominati

tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza sulla base di una graduatoria valutativa espressione delle competenze in materia bancaria e finanziaria. I commissari entro 6 mesi dalla nomina devono comunicare all'Autorità competente ed alle competenti commissioni di Camera e Senato una relazione dalla quale si evinca la situazione patrimoniale e contabile della banca, i criteri di valutazione delle sofferenze, i beneficiari dei crediti superiori a 300 mila euro, il prospetto informativo, le condizioni contrattuali ed il responsabile del procedimento. L'amministrazione straordinaria deve garantire una gestione interna delle sofferenze.

**13. 3.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

#### ART. 14.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* l'elenco dei debitori insolventi dell'Emittente per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nell'Emittente stessa e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente.

**14. 1.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Meloni, Lollobrigida, Ferro.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le asseverazioni degli esperti indipendenti di cui al comma 2 possono essere oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia al fine di consentire allo Stato di non doverle accettare in modo automatico.

**14. 2.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Con regolamento congiunto, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Banca d'Italia e Consob individuano le modalità per garantire agli investitori un maggiore controllo delle procedure di acquisto e sottoscrizione di prodotti finanziari.

**14. 3.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

**(Inammissibile)**

*Al comma 3, sostituire le parole: ultimi tre anni con le seguenti: ultimi cinque anni.*

**14. 4.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* La documentazione di cui al presente articolo è pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto a fornire la medesima documentazione entro 15 giorni dalla richiesta.

**14. 5.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Il piano di ristrutturazione di cui al presente articolo è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia all'atto della trasmissione.

**14. 6.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

#### ART. 15.

*Al comma 2, sostituire la parola: può con la seguente: deve.*

**15. 1.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Al comma 2, sostituire le parole da: chiarimenti fino alla fine del comma con le*

*seguiti*: chiarimenti in merito al valore del patrimonio netto contabile e delle azioni sottoscrivibili dal Ministero ed integrazioni al piano di ristrutturazione. In tali casi il termine di cui al comma 1 è esteso a novanta giorni. L'Emittente è tenuto a soddisfare la richiesta di chiarimenti ed a integrare il piano di ristrutturazione entro sessanta giorni dalla medesima richiesta.

**15. 2.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

#### ART. 17.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: ed alle competenti Commissioni di Camera e Senato.

**17. 1.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole*: derogando anche all'articolo 2441 del codice civile.

**17. 2.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente*:

*c-bis)* la garanzia da parte dell'Emittente del mantenimento delle posizioni lavorative del personale dipendente in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

**17. 3.** Pastorino.

*Al comma 5, sostituire le parole*: I decreti indicato ai commi 2 *con le seguenti*: I decreti indicati ai commi 2 e 3.

*Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole*: I decreti indicato ai commi 2 e 3 *con le seguenti*: I decreti indicati ai commi 2 e 3.

**17. 5.** Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

*Al comma 5 sostituire le parole*: I decreti indicato ai commi 2 *con le seguenti*: I decreti indicati ai commi 2 e 3.

**17. 6.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

*Al comma 7 sostituire le parole*: I decreti indicato ai commi 2 e 3 *con le seguenti*: I decreti indicati ai commi 2 e 3.

**17. 7.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

*Sostituire il comma 6 con il seguente*:

6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 sussistono qualora vi sia un accertamento dell'Autorità competente in tal senso.

**17. 4.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente*:

Art. 17-bis.

*(Relazione al Ministero)*

1. A seguito della positiva decisione della Commissione Europea di cui al comma 2 dell'articolo 17, entro 6 mesi, prorogabili di ulteriori 3 mesi, a decorrere dalla data di notifica della decisione, è consegnata dalla Guardia di Finanza al Ministero dell'economia e delle finanze una Relazione redatta a seguito di ispezione analitica, anche sulla base degli elementi forniti dagli Organi di Amministrazione, Direzione e Controllo della Banca, con l'analisi delle cause delle perdite finanziarie maggiormente rilevanti e degli effetti finanziari delle principali cessioni di attività. Nella Relazione sono indicati, in via prioritaria, i crediti deteriorati di importo più elevato e il loro *iter* di approvazione, le cessioni di portafogli crediti deteriorati e i relativi prezzi, i contratti di cessione di attività in pros-

mità di aumenti di capitale, i conflitti di interesse dei vertici apicali della stessa banca, gli esiti delle ispezioni della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze a seguito della relazione di cui al comma 1, può promuovere e proseguire in ogni stato e grado di giudizio eventuali azioni revocatorie ed azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo della Banca.

**17. 01.** Currò.

ART. 19.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è fatto divieto all'Emittente di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità su titoli azionari (*restrictions on uncovered short sales in shares*) ovvero incrementare posizioni nette corte esistenti, anche *intraday*, l'Emittente è altresì obbligata a comunicare alla CONSOB le posizioni nette corte detenute su titoli azionari (*notification to competent authorities of significant net shortpositions in shares*).

*1-ter.* Il divieto di cui al comma *1-bis* si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri.

*1-quater.* Il divieto di cui al comma *1-bis* non si applica all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai *market maker* nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (*liquidity provider*).

*1-quinquies.* La vendita di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, ovunque effettuata, anche quando non

ricada nell'ambito delle misure restrittive di cui al comma *1-bis* in materia di posizioni nette corte su titoli azionari del comparto finanziario, deve comunque essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine.

*1-sexies.* La disponibilità dei titoli si considera acquisita qualora l'ordinante abbia, alternativamente:

a) preso a prestito le azioni;

b) sottoscritto un accordo per il prestito delle azioni;

c) stipulato un accordo con uno o più soggetti terzi nell'ambito del quale è stata ottenuta la conferma della localizzazione delle azioni e che permette all'ordinante medesimo di avere una ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato nei tempi stabiliti.

**19. 1.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

*1-ter.* All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo, è fatto divieto di distribuire *bonus* monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'Emittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del

premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 22.

**19. 2.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, in deroga alle norme sul segreto bancario, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, l'Emittente provvede obbligatoriamente alla pubblicazione nelle note integrative di bilancio, in ordine decrescente dell'importo erogato, i dati degli affidamenti classificati come sofferenze fino al raggiungimento del 70 per cento dell'importo complessivo delle sofferenze dell'emittente indicando per ogni singolo affidamento:

a) la data di erogazione o le date delle erogazioni parziali;

b) i nomi degli intestatari del conto corrente su cui è avvenuta l'erogazione ed i nomi degli eventuali beneficiari diversi dagli intestatari del conto;

c) il tipo, il valore e lo stato delle garanzie prestate al momento dell'erogazione e alla data di pubblicazione;

d) i nomi dei componenti dell'organo amministrativo dell'Emittente che ha autorizzato in via definitiva l'erogazione;

e) l'elenco, in ordine cronologico, delle attività attuate dall'Emittente o da soggetti incaricati, per il recupero del credito.

**19. 3.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'assunzione a per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nell'emittente da parte del ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente capo si applicano le seguenti misure:

a) non è permessa la vendita in blocco di crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze oltre il limite del 10 per cento delle rispettive quote iscritte a bilancio al momento dell'assunzione della partecipazione pubblica;

b) non è permessa la vendita in blocco di crediti deteriorati classificati come incagli o sofferenze per pacchetti di valore complessivo superiore a 5 milioni di euro;

c) non è permessa, al fine ridurre al minimo le perdite dovute a svalutazione e cessione dei crediti, nelle vendite in blocco degli stessi crediti, l'inclusione delle posizioni per le quali l'emittente non abbia messo in atto, con la parte debitrice, in un momento successivo all'assunzione della partecipazione pubblica, un tentativo di transazione, la cui trattativa, finalizzata all'ottenimento del maggior vantaggio possibile per l'emittente, non sia stata espletata arrivando, solo in ultima istanza, alla proposta di chiusura della posizione debitoria, a saldo e stralcio, per un importo pari al valore di iscrizione in bilancio.

**19. 4.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è da considerarsi decaduto il provvedimento di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati dei titoli della banca Emittente. Spetta alla CONSOB disciplinare con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini e le modalità per disporre la cessazione e l'eventuale riammissione delle negoziazioni dei titoli dell'Emittente sui mercati nazionali ed internazionali.

**19. 5.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

**19. 6.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'assunzione e per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nell'emittente da parte del ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente capo è vietata la vendita, singola o in blocco dei crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze, per un valore inferiore al 50 per cento del valore di mercato della garanzia del credito.

**19. 7.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo, è fatto divieto di distribuire *bonus* monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'Emittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo.

**19. 8.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Per i primi sei mesi successivi all'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è fatto divieto all'Emittente stessa di porre in essere, a qualsiasi titolo, attività di investimento e speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.

**19. 9.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-bis.

*(Misure volte alla riduzione dei compensi degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti della banca)*

1. L'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione di azioni disposta ai sensi del presente Capo, determina, dalla data della sottoscrizione, la definizione di limiti al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori e ai dirigenti, che non può comunque eccedere il limite massimo stabilito per i compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

2. La differenza del trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui al comma 1 rispetto al trattamento corrisposto prima della data di sottoscrizione, confluisce in apposito Fondo di Solidarietà per i dipendenti delle Banche in crisi istituito contestualmente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il licenziamento per giusta causa del dirigente dell'Emittente implica altresì il versamento della buona uscita stabilita nel contratto di assunzione del dirigente nel medesimo Fondo di Solidarietà.

**19. 01.** Migliorino, Zennaro.



## ART. 20.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**20. 1.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

## ART. 21.

*Al comma 2, sostituire le parole:* tre anni con *le seguenti:* cinque anni.

**21. 1.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Ferro.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente Capo:*

## Capo II-bis

MISURE VOLTE ALLA PREVENZIONE DI CRISI BANCARIE ANALOGHE A QUELLA DI BANCA CARIGE S.P.A.

## Art. 21-bis.

*(Divieto di pressione sulle vendite)*

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono aggiunti i seguenti:

2-*quater*. È fatto divieto alle banche e a ogni altro intermediario finanziario vincolare quota parte della retribuzione dei dipendenti alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e applicare sistemi di incentivazione alla progressione di carriera dei dipendenti correlati, in modo mediato o diretto, alla vendita di prodotti finanziari. Sono nulli i patti sottoscritti in violazione del presente divieto. La nullità può essere fatta valere anche da Banca d'Italia e da Consob.

2-*quinquies*. Il profilo finanziario è assegnato dalla banca al cliente sulla base di dati e informazioni oggettive fornite dal cliente, quali la misura del reddito; la composizione del nucleo familiare; le pro-

prietà immobiliari e quant'altro e in relazione alle dichiarazioni di intenti rese dal medesimo in merito alla propensione al rischio negli investimenti.

**21. 01.** Giuliadori.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente Capo:*

## Capo II-bis

MISURE VOLTE ALLA PREVENZIONE DI CRISI BANCARIE ANALOGHE A QUELLA DI BANCA CARIGE S.P.A.

## Art. 21-bis.

*(Disposizioni in materia di conflitto di interessi ed incompatibilità)*

1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Banca d'Italia e dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni nei sei anni successivi alla data di cessazione dall'incarico o dall'impiego non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di impiego, di collaborazione e consulenza, anche in via saltuaria o occasionale, con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente articolo sono nulli.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica:

a) ai componenti del Direttorio della Banca d'Italia;

b) ai componenti del Direttorio integrato dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

c) ai dipendenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che hanno ricoperto le funzioni di Titolare, di sostituto del Titolare, ovvero di dirigente in *staff* alla direzione presso Aree, Dipartimenti, Servizi, Filiali ovvero altre unità organizzative di pari livello cui sono attribuite, sulla base delle rispettive

norme interne, competenze amministrative in materia di vigilanza o supervisione;

d) ai soggetti che hanno ricoperto l'incarico di Segretario generale o di vice Segretario generale presso l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

3. Al comma 1 dell'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi ».

*sono sostituite dalle seguenti:* « nei sei anni successivi alla data di cessazione dall'incarico o dall'impiego non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di impiego, di collaborazione e consulenza, anche in via saltuaria o occasionale, con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. »

b) sono soppressi gli ultimi due periodi.

**21. 02.** Maniero.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

Art. 21-*bis*.

*(Riduzione dell'onere delle crisi bancarie per il bilancio dello Stato)*

1. Dopo l'articolo 54 del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

Art. 54-*bis*.

*(Assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'attività bancaria)*

1. I membri degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori gene-

rali, i direttori centrali e i direttori di filiale delle banche, a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività, stipulano apposita polizza assicurativa per l'intera durata dell'incarico, con un massimale di copertura non inferiore a 5 milioni di euro. La polizza, a decorrere dalla data di nomina, copre la responsabilità, anche per colpa grave e assicura ogni genere di danno derivante dall'esercizio dell'attività nello svolgimento dell'incarico, patrimoniale, non patrimoniale, diretto e indiretto, temporaneo o permanente causati a clienti, a terzi e alla banca. Il relativo premio è a carico dell'interessato e non può essere posto a carico, direttamente o indirettamente, della banca o di altre società del gruppo.

2. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze di cui al comma 1 sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e l'Associazione Bancaria Italiana.

3. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'incarico, nonché l'obbligo di restituire alla Banca le somme corrisposte dalla medesima all'interessato negli ultimi cinque anni a titolo di indennità, retribuzione, premio, parcella, provvigione o altro compenso.

**21. 03.** Ruggiero.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

Art. 21-*bis*.

*(Inasprimento delle pene e delle sanzioni per reati commessi nell'esercizio di attività bancaria)*

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 136 al comma 2, le parole: « da uno a tre anni e con la multa

da 206 a 2.066 euro. » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni e con la multa da 412 a 4.132 euro. »;

b) all'articolo 137, al comma 2, le parole: « da uno a tre anni e con l'ammenda fino a euro 10.329. » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni e con l'ammenda fino a euro 20.658. ».

2. Al codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2621, alla fine, aggiungere il seguente comma: « Nel caso di banche è intermediari finanziari, la pena per i fatti previsti dal primo comma è da quattro a otto anni »;

b) all'articolo 2622, al primo comma, sostituire le parole: « da tre » con le seguenti: « da quattro »;

c) all'articolo 2627, al primo comma, le parole: « fino a un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni, raddoppiati nel caso in cui il fatto sia commesso da amministratori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. »;

d) all'articolo 2632 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole « fino a un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni. » e alla fine, è aggiunto il seguente comma: « La pena è raddoppiata nel caso in cui il fatto sia commesso da amministratori e soci di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea »;

e) all'articolo 2634 del codice civile, al primo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni »;

f) all'articolo 2636 del codice civile, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni »;

g) all'articolo 2637, sostituire le parole: « da uno a cinque anni » con le seguenti: « da quattro a otto anni ».

4. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 167, sono sostituite le parole: « da uno a tre anni » con le seguenti: « da due a quattro anni ».

b) all'articolo 185, al comma 1, le parole: « da due », sono sostituite dalle seguenti: « da quattro ».

5. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-ter.1, al quinto comma, dopo le parole: « è aumentata » sono aggiunte le seguenti: « nel minimo a quattro anni e nel massimo a dodici anni, »;

b) dopo l'articolo 640-bis è aggiunto il seguente:

640-ter. La pena è della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro 516 a euro 2.582 e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 è commesso nell'esercizio dell'attività bancaria o di intermediazione finanziaria.

**21. 04. Martinciglio.**

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

Art. 21-bis.

*(Relazione alle Camere)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del presente Decreto.

2. Nella relazione sono indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al

profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto.

**21. 05.** Currò.

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

Art. 21-bis.

*(Relazione alle Camere)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del presente Capo.

2. Nella relazione sono indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto.

**\*21. 06.** Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

Art. 21-bis.

*(Relazione alle Camere)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del presente Capo.

2. Nella relazione sono indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto.

**\*21. 07.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.*

Art. 21-bis.

*(Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie, di seguito denominata « Cabina di regia », con il compito di individuare strumenti e soluzioni adeguati ad affrontare la gestione delle crisi bancarie attraverso l'utilizzo di risorse dei sistemi di assicurazione dei depositi, fondi di risoluzione, risorse pubbliche nell'ambito di piani di risanamento preventivi o forme di uscita delle crisi attraverso il ricorso al mercato alternativi alla risoluzione come definita dalla *Bank Recovery and Resolution Directive* (Brrd) di cui alla direttiva 2014/59/UE, presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La Cabina di regia costituisce, per il settore delle crisi industriali, la sede di confronto tra il Governo, le regioni, gli enti locali, i membri del Parlamento, i rappresentanti dei sindacati, del sistema bancario e dell'amministrazione fiscale per garantire l'unitarietà e il coordinamento tra gli strumenti di programmazione e di attua-

zione di politica bancaria, nonché l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie.

3. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 2, la Cabina di regia assicura il raccordo politico, strategico e funzionale per facilitare un'efficace integrazione tra gli interventi e gli strumenti di sostegno promossi, sostenerne l'accelerazione e garantire una più stretta correlazione con le istanze e con le dinamiche di sviluppo dei sistemi bancari.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato il funzionamento della Cabina di regia.

**21. 08.** D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, Gagliardi.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.*

Art. 21-bis.

*(Misure di protezione dell'investitore).*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare piena attuazione dell'articolo 47 della Costituzione e in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e dall'articolo 21 del Testo unico bancario di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone le linee guida per gli istituti di credito volte a garantire che l'azione dell'intermediario assicuri l'effettiva adeguatezza delle operazioni dei clienti, anche ai fini dell'imposizione all'intermediario del divieto di far compiere al proprio cliente operazioni finanziarie oggettivamente inadeguate per il suo profilo di rischio.

2. Nelle linee guida di cui al comma 1 sono indicate, con riferimento alla raccolta delle informazioni che l'intermediario

deve raccogliere per costruire « il profilo di investitore » del cliente, le modalità attraverso le quali valutare la propensione al rischio dell'investitore tenendo conto, in particolare, dei dati e delle informazioni oggettive fornite dal cliente in relazione alla misura del reddito, la composizione familiare e le proprietà immobiliari che assumono prevalenza rispetto alle dichiarazioni soggettive di intenti rese dall'investitore interessato in riferimento alla propria propensione al rischio.

**21. 09.** D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

Art. 21-bis.

*(Introduzione dell'articolo 115-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di chiarezza e semplificazione dei contratti e dei documenti informativi bancari)*

1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 115-bis.

*(Criteri per la redazione dei contratti bancari e dei documenti informativi)*

1. I contratti bancari e i documenti informativi devono essere formulati in maniera chiara e facilmente intellegibile. Nella redazione delle clausole è necessario utilizzare una sintassi semplice ed un lessico di uso comune.

2. La terminologia utilizzata non deve essere connotata da espressioni ad elevato tasso di tecnicismo. I termini tecnici più importanti e ricorrenti, le sigle e le ab-

breviazioni sono spiegati, con un linguaggio preciso e semplice, in un glossario o in una legenda.

3. Ciascuna clausola reca un titolo esplicito e indicativo del contenuto della medesima. A tal fine, la dimensione e il formato del carattere di scrittura utilizzato deve consentire una lettura agevole.

4. Le clausole che rechino condizioni più onerose per il cliente o che riconoscano diritti o facoltà in capo allo stesso sono opportunamente evidenziate attraverso l'impiego dei diversi stili del carattere.

5. I contratti bancari e i documenti informativi devono specificare dettagliatamente tutti i servizi oggetto della proposta contrattuale dell'intermediario.

6. La mancata osservanza delle prescrizioni indicate ai precedenti commi è sanzionata con la nullità ».

2. Le banche e gli altri istituti di credito sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni di cui al comma del presente articolo entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**21. 010.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.*

Art. 21-bis.

*(Modifiche all'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di contratti)*

1. Al comma 6 dell'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 aggiungere in fine il seguente periodo: « Nel caso di accertato inadempimento dei

soggetti abilitati di cui al presente comma è presunta, salvo prova contraria, la sussistenza del nesso di causalità tra inadempimento e danno ».

**21. 011.** D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente.*

ART. 21-bis.

*(Misure per la classificazione e valutazione dei crediti deteriorati)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentita la Banca d'Italia, la Consob e il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), sono adottate le disposizioni finalizzate ad eliminare le distorsioni sulla classificazione dei crediti deteriorati che creano problemi agli istituti di credito operanti in Italia sia in termini di maggiore assorbimento di capitale regolamentare, sia in termini di ridotta propensione ad erogare nuovi crediti alle imprese, nonché a definire le verifiche e i controlli legati alla valutazione dei suddetti crediti.

**21. 012.** D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

Art. 21-bis.

*(Risarcimento del danno subito dai risparmiatori)*

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, al comma 498 è aggiunto,

infine, il seguente periodo: « Resta comunque impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi dei commi da 493 a 507. ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente:* Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

**21. 013.** Marattin, Fregolent, Ungaro.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

Art. 21-bis.

*(Fondo Indennizzo Risparmiatori)*

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 493, secondo periodo, dopo le parole: « poste in liquidazione coatta amministrativa » sono inserite le seguenti: « ovvero sottoposte a risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione, ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente:* Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

**21. 014.** Marattin, Fregolent, Ungaro.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente*

Art. 21-bis.

*(Disposizioni per garantire l'efficacia del fondo di ristoro per i risparmiatori)*

1. Per il ristoro dei risparmiatori, come definiti al comma 2 del presente articolo, che hanno subito un danno ingiusto, ri-

conosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1 i risparmiatori, che siano la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, o il coltivatore diretto, che ha acquistato le azioni di cui al comma 1, o i loro successori *mortis causa*, nonché il coniuge, il convivente *more uxorio* i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

3. Il Fondo di cui al comma 1 opera nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono state acquistate dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di

investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate;

b) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono detenute dal risparmiatore alla data in cui la banca è posta in liquidazione ovvero alla data in cui la banca è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione;

c) la domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF è presentata entro il 30 giugno 2019;

d) la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti;

e) il ristoro non è cumulabile con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividendi percepiti sono dedotti dall'importo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1;

f) resta impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi dei commi da 1 a 12.

4. Il Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, anche con riguardo a quanto corrisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 1106 e 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF corredata di idonea documentazione, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo in merito alla costituzione di collegi specializzati.

5. Al fine di assicurare parità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori che hanno aderito a inizia-

tive transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono proporre la domanda di risarcimento del danno di cui al medesimo comma 1 al solo fine di accedere al ristoro del Fondo previsto dallo stesso comma 1, nella misura di cui al comma 3, lettera d), dedotti gli importi liquidati al risparmiatore in esecuzione della transazione. Fatta eccezione per i risparmiatori che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, i risparmiatori di cui al primo periodo del presente comma sono postergati nell'erogazione del rimborso ai risparmiatori di cui al comma 1. Nel caso di intervenuta revocatoria della transazione, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono presentare domanda al Fondo di cui al comma 1 previa restituzione dell'importo percepito in esecuzione della transazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 3.

6. Il Ministero della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del comma 9, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, nonché le sentenze e pronunce, con indicazione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, e le sentenze e le pronunce di rigetto delle domande. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l'erogazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli importi riconosciuti e a consentire la verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all'esito del processo avviato ai sensi dei commi da 1 a 12 del presente articolo nonché dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modifi-



cazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.

7. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, fino al completo esaurimento dell'esame delle domande proposte dai medesimi risparmiatori, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l'attività dell'ACF con l'istituzione di non più di dieci collegi, prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 35.000 euro nell'anno 2018. A parità di situazioni, si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia. Ai fini della presentazione dei ricorsi all'ACF da parte dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo nonché ai fini della trattazione dei medesimi ricorsi, si applica la procedura prevista dal citato regolamento di cui alla delibera della CONSOB n. 19602 del 2016, in quanto compatibile, prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'adozione delle relative pronunce anche attraverso la previsione, ove possibile, di accertamento esclusivamente documentale di ciascun caso. Tali modalità semplificate sono definite dalla CONSOB, previa consultazione pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicate nel sito internet della CONSOB stessa. Agli oneri di funzionamento dell'ACF, compresi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Sul medesimo Fondo gravano anche le spese del procedimento non altrimenti recuperabili. Limitatamente alla trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del

presente articolo, l'ambito di operatività dell'ACF è esteso anche alle domande di valore superiore a 500.000 euro. L'ACF è competente anche per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste afferiscono alle azioni di cui al comma 1 del presente articolo acquisite prima dell'introduzione dell'articolo 25-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Le disponibilità finanziarie, destinate ad assicurare il funzionamento dell'ACF, di cui al presente comma e al comma 8 del presente articolo affluiscono in appositi fondi iscritti distintamente nel bilancio della CONSOB; i singoli fondi costituiscono patrimoni distinti e separati dal patrimonio della CONSOB e da quello di altri fondi. Le disponibilità di ciascun fondo sono destinate esclusivamente agli scopi per esso indicati nei commi da 1 a 12 del presente articolo e sono utilizzate dalla CONSOB secondo le speciali disposizioni del proprio ordinamento in materia. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La selezione pubblica di cui al comma 8 del presente articolo e il contratto di lavoro con le unità di personale assunte sono disciplinati dalle speciali disposizioni dell'ordinamento della CONSOB in materia.

8. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all'adozione delle pronunce da parte dell'ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente, per non più di cinque anni, fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, eccezionalmente, in deroga all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. All'onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari a 4,5 milioni

di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le misure di attuazione dei commi da 1 a 12 del presente articolo, ivi comprese quelle occorrenti per l'erogazione, da parte del Fondo di cui al comma 1, degli importi liquidati. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal comma 11 del presente articolo.

10. Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, con protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le modalità per l'acquisizione della documentazione, occorrente per l'adozione della decisione dell'ACF, che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trova nella disponibilità delle banche in liquidazione ovvero delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse.

11. Il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal Fondo istituito dal comma 1 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

12. Le procedure arbitrali concernenti strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalla Banca Popolare di Vicenza Spa e dalla Veneto Banca Spa, alle quali hanno accesso gli investitori previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, sono disciplinate dai regolamenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 28 aprile 2017, n. 82, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017, n. 83, nonché dai relativi provvedimenti applicativi. Il termine di trenta giorni per la proposta del Fondo interbancario di tutela dei depositi, nelle forme dell'offerta al pubblico, previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 83 del 2017 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 493 a 507 sono soppressi.

*Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente:* Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

**21. 015.** Marattin, Fregolent, Ungaro.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

Art. 21-bis.

*(Disposizioni per garantire l'efficacia del fondo di ristoro per i risparmiatori)*

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 493, secondo periodo, le parole: « che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa » sono sostituite con le seguenti: « che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in

liquidazione coatta amministrativa ovvero sottoposte a risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione »;

b) al comma 496, dopo le parole: « è commisurata » sono inserite le seguenti: « , a titolo di acconto, »;

c) il comma 501 è sostituito con il seguente: « 501. Il FIR Opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto Semestrale delle risorse disponibili, il Ministero della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del periodo precedente, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, nonché le sentenze e le pronunce, con indicazione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, e le sentenze e le pronunce di rigetto delle domande. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l'erogazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli importi riconosciuti e a consentire la verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi di cui al comma 259, nonché dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori, fino al completo esaurimento dell'esame delle domande, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l'attività dell'ACF con l'istituzione di collegi specializzati. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le

misure di attuazione dei commi da 256 a 12-ter, ivi comprese quelle occorrenti per l'erogazione, da parte del Fondo, degli importi liquidati. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente:* Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

**21. 016.** Marattin, Fregolent, Ungaro.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

Art. 21-bis.

*(Accesso al Fondo di ristoro per i risparmiatori)*

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 496 dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La misura dell'indennizzo di cui al periodo precedente, fermo restando il limite massimo complessivo, è incrementata in base all'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le seguenti soglie reddituali:

a) al 40 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 25.001 e 35.000 euro;

b) al 50 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 15.001 e 25.000 euro;

c) al 60 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti inferiore a 15.000 euro ».

b) il comma 502 è sostituito con il seguente: « 502. I risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nel-

l'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate al comma 496, secondo periodo, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente:* Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

**21. 017.** Marattin, Fregolent, Ungaro.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Relazione al Parlamento Fondo di ristoro per i risparmiatori)*

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, al comma 507, primo periodo, le parole: « Entro il 30 settembre 2019 » sono sostituite con le seguenti: « Entro il 30 giugno 2019 e con frequenza semestrale ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente:* Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

**21. 018.** Marattin, Fregolent, Ungaro.

**(Inammissibile)**

ART. 22.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**22. 1.** Ungaro, Colaninno, Fragomeli, Topo.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Ai relativi oneri si provvede per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

**22. 2.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:*

CAPO IV

MISURE A TUTELA  
DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.

*(Disposizioni concernenti la deducibilità delle minusvalenze relative agli strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza)*

1. Gli intermediari vigilati da Banca d'Italia presso cui sono depositate o trasferite le azioni e le obbligazioni subordinate tier 1 e tier 2 di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. rilasciano a richiesta del titolare apposita certificazione con le caratteristiche di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461 contenente le informazioni necessarie a consentire la perdita derivante dalla liquidazione delle suddette società, determinata assumendo come corrispettivo un valore pari a zero. Eventuali proventi conseguiti dalla liquidazione delle suddette società sono considerati corrispettivi da cessione a titolo oneroso. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

**22. 01.** Zanettin, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:

CAPO IV

MISURE A TUTELA  
DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.

*(Disposizioni concernenti la deducibilità delle minusvalenze relative agli strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza)*

1. Gli intermediari vigilati da Banca d'Italia presso cui sono depositate o trasferite le azioni e le obbligazioni subordinate tier 1 e tier 2 di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. rilasciano a richiesta del titolare apposita certificazione con le caratteristiche di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461 contenente le informazioni necessarie a consentire la perdita derivante dalla liquidazione delle suddette società, determinata assumendo come corrispettivo un valore pari a zero. Eventuali proventi conseguiti dalla liquidazione delle suddette società sono considerati corrispettivi da cessione a titolo oneroso. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**22. 02.** Zanettin, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, D'Ettore, Gagliardi.

*(Inammissibile)*

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

*(Modifiche al Codice Civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di confisca)*

1. All'articolo 2641 del Codice Civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «e dei beni utilizzati per commetterlo.» sono abrogate.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.».

2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e dei beni utilizzati per commetterlo.» sono abrogate.

**22. 03.** Zanettin, D'Ettore.

*(Inammissibile)*

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:

CAPO IV

MISURE A TUTELA  
DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.

*(Misure a tutela dei risparmiatori)*

1. Nell'ambito delle misure in favore di risparmiatori, su richiesta dei possessori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le azioni o obbligazioni subor-

dinate emesse da Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. possedute alla data del 22 novembre 2015, ovvero emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca, possedute dai predetti risparmiatori alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, ovvero ancora se emesse da Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e ancora in possesso dei predetti risparmiatori, sono convertite a titolo gratuito in diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni da esercitare in occasione dell'aumento di capitale delle banche succedute agli emittenti di cui al presente comma. I diritti di opzione incorporano uno sconto non inferiore al 25 per cento del valore delle azioni fissato in occasione dell'aumento di capitale, e sono assegnati a ciascun risparmiatore che ne faccia richiesta entro il 30 giugno 2019 per un ammontare corrispondente all'entità del credito vantato o del valore dei titoli azionari di cui al primo periodo del presente comma. La richiesta di assegnazione dei diritti di opzione di cui al presente comma può essere esercitata anche dagli eredi dei risparmiatori di cui al primo periodo in via parziaria e per l'entità della rispettiva quota ereditaria, ovvero dal coniuge, dal convivente o dai parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento per atto tra vivi. L'assegnazione dei diritti di opzione di cui al presente comma è subordinata alla rinuncia incondizionata alle procedure giudiziali o arbitrali in corso o attivabili dagli interessati, con compensazione integrale delle spese tra le parti.

**22. 04.** D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, Gagliardi.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:*

#### CAPO IV

#### MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI

#### Art. 22-bis.

*(Misure a tutela dei risparmiatori)*

1. Nell'ambito delle misure in favore di risparmiatori, su richiesta dei possessori degli strumenti finanziari individuati al terzo periodo del presente comma, in alternativa alle procedure giudiziali o arbitrali in corso o attivabili dagli interessati, con compensazione integrale delle spese tra le parti, alle quali, occorre rinunciare, comunque, contestualmente, è possibile aderire ad un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetti diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni che, con aumento di capitale, ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, saranno ad essi riservate. I diritti di opzione, scambiati a titolo grattato, consentono la sottoscrizione delle azioni derivanti dall'aumento di capitale di cui al primo comma ad un prezzo inferiore almeno del 25 per cento a quello medio registrato sul MTA nei sei mesi precedenti l'offerta dalle azioni delle banche che sono subentrati nell'attivo e passivo patrimoniale dei soggetti bancari individuati al comma successivo. L'offerta pubblica di scambio è destinata ai possessori degli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dei titoli azionari delle banche di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015; della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, posseduti dalle categorie di investitori individuati dall'articolo 8, comma primo, lettera a), del decreto-legge n. 56 del 3 maggio 2016, convertito in legge 30 giugno 2016, n. 119 e successive modifiche e integrazioni e, infine ai possessori di strumenti finanziari Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. I diritti di opzione sono assegnati a ciascun investitore che ne faccia richiesta per un ammontare corrispondente all'entità del credito vantato o

del valore dei titoli azionari di cui al terzo comma.

**22. 05.** D'Ettore, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, Gagliardi.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:*

#### CAPO IV

### MISURE VOLTE ALLO SMALTIMENTO DEI CREDITI DETERIORATI DA PARTE DEGLI ISTITUTI BANCARI

#### Art. 22-bis.

*(Misure volte allo smaltimento dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito e alla prevenzione dell'emergenza abitativa conseguente a procedimenti di esecuzione forzata e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare)*

1. Il presente articolo è volto a prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa.

2. Ai fini del presente articolo, per « istituti di credito » si intendono le banche e i gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico-finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, selezionati secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 6.

3. Ai fini del presente articolo, per « crediti deteriorati » si intendono esclusivamente i crediti iscritti nel bilancio e classificati come crediti in sofferenza da parte degli istituti di credito.

4. Il presente articolo si applica a tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata senza distinzione di categoria catastale.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 o 2021. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 8. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione degli istituti di credito ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 8.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.

8. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano

alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta.

9. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse.

10. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

11. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi del comma 8 e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.

12. Entro sessanta giorni il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui al comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento.

13. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.

14. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito ai sensi del comma 8, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata.

15. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 8 o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità descritte dal presente articolo.

16. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.

17. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.

18. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acqui-



state a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di età al presente articolo.

19. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al presente articolo.

20. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate e può delegare le attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.

21. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al presente articolo, dal rischio di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse. Il Fondo può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità im-

mobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.

22. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

**22. 06.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, Gagliardi.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:*

#### CAPO IV

### MISURE VOLTE ALLO SMALTIMENTO DEI CREDITI DETERIORATI DA PARTE DEGLI ISTITUTI BANCARI

#### Art. 22-bis.

*(Misure volte allo smaltimento dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito e alla prevenzione dell'emergenza abitativa conseguente a procedimenti di esecuzione forzata e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare)*

1. Il presente articolo è volto a prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa.

2. Ai fini del presente articolo, per « istituti di credito » si intendono le banche e i gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno

economico-finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, selezionati secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 6.

3. Ai fini del presente articolo, per « crediti deteriorati » si intendono esclusivamente i crediti iscritti nel bilancio e classificati come crediti in sofferenza da parte degli istituti di credito.

4. Il presente articolo si applica a tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata senza distinzione di categoria catastale.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 8. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione degli istituti di credito ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 8.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.

8. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta.

9. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse.

10. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

11. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi del comma 8 e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.

12. Entro sessanta giorni il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui al comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento.

13. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.

14. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito ai sensi del comma 8, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata.

15. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 8 o partecipare alle, singole aste giudiziarie secondo le modalità descritte dal presente articolo.

16. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.

17. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.

18. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di

credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di cui al presente articolo.

19. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al presente articolo.

20. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate e può delegare le attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.

21. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al presente articolo, dal rischio di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in

locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse. Il Fondo può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.

22. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori

entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Si provvede per l'anno 2019 a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

**22. 07.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci, Gagliardi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:*

#### CAPO IV

#### MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI

#### Art. 22-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno*

2016, n. 119, in materia di estensione dell'accesso al Fondo di solidarietà in favore degli investitori in banche in liquidazione ai possessori di strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, nonché istituzione di un fondo per l'anticipazione integrale dei ristori spettanti ai possessori di strumenti finanziari emessi dalle banche in liquidazione)

1. Il comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «855. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché dei risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di strumenti finanziari subordinati o di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data, dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro. L'accesso alle prestazioni è riservato a detti investitori ed ai risparmiatori detentori di strumenti finanziari subordinati o azionisti della Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti».

2. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.

*(Accessibilità al Fondo di solidarietà per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa)*

1. I risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di titoli azionari emessi

dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, possono chiedere al Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 2, qualora abbiano subito perdite patrimoniali tali da porli in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale, direttamente conseguenti a detta riduzione di controvalore, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) ammontare del reddito complessivo dei risparmiatori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a euro 35.000;

b) valore del patrimonio mobiliare complessivo posseduto, sostanzialmente azzerato in conseguenza della riduzione del controvalore degli titoli azionari a 0,10 euro.

2. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato dai risparmiatori per l'acquisto dei titoli azionari di cui al comma 1, detenuti alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata dai soggetti di cui al comma 1 al Fondo di solidarietà e deve indicare: a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale; b) la Banca presso la quale il risparmiatore ha acquistato i titoli azionari; c) i titoli azionari acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.

4. Il risparmiatore allega all'istanza i seguenti documenti: a) il contratto di acquisto dei titoli azionari; b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto; c) l'attestazione degli ordini eseguiti; d) una dichiarazione sull'ammontare del reddito

complessivo di cui al comma 1, lettera *a*), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

5. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 4, le banche di cui al comma 1 sono tenute a consegnarne copia al risparmiatore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.

6. La richiesta di erogazione dell'indennizzo può essere fatta anche dagli azionisti che abbiano accettato la transazione di rimborso parziale con i due istituti di credito di cui al comma 1.

3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, introdotto dal comma 12-*ter*, deve essere presentata dal risparmiatore interessato al Fondo interbancario di tutela dei depositi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo, denominato « Fondo anticipo ristoro », con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2019 al fine di anticipare il ristoro integrale di tutti i soggetti possessori di azioni e obbligazioni subordinate, esclusi gli investitori istituzionali, che, nelle more dei procedimenti di ristoro conseguenti alle procedure di risoluzione di Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, nonché di liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, hanno subito una riduzione o un azzeramento del valore del capitale. L'importo erogato dalla Cassa depositi e prestiti a ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo è

pari all'importo integrale del valore di capitale ridotto o azzerato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione immediata delle somme.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

**22. 08.** D'Ettore, Giacomoni, Baratto, Mugnai, Martino, Angelucci, Benigni, Bignami, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Gagliardi.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente Capo:

CAPO IV

MISURE A TUTELA  
DEI RISPARMIATORI

Art. 22-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in materia di estensione dell'accesso al Fondo di solidarietà in favore degli investitori in banche in liquidazione ai possessori di strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, nonché istituzione di un fondo per l'anticipazione integrale dei ristori spettanti ai possessori di strumenti finanziari emessi dalle banche in liquidazione)*

1. Il comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «855. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché dei risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di strumenti finanziari subordinati o di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro. L'accesso alle prestazioni è riservato a detti investitori ed ai risparmiatori detentori di strumenti finanziari subordinati o azionisti della Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti».

2. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.

*(Accessibilità al Fondo di solidarietà per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa)*

1. I risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, possono chiedere al Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 2, qualora abbiano subito perdite patrimoniali tali da porli in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale, direttamente conseguenti a detta riduzione di controvalore, al ricorrere delle seguenti condizioni:

c) ammontare del reddito complessivo dei risparmiatori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a euro 35.000;

d) valore del patrimonio mobiliare complessivo posseduto, sostanzialmente azzerato in conseguenza della riduzione del controvalore dei titoli azionari a 0,10 euro.

2. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato dai risparmiatori per l'acquisto dei titoli azionari di cui al comma 1, detenuti alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata dai soggetti di cui al comma 1 al Fondo di solidarietà e deve indicare: a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale; b) la Banca presso la quale il risparmiatore

tore ha acquistato i titoli azionari; c) i titoli azionari acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.

4. Il risparmiatore allega all'istanza i seguenti documenti: a) il contratto di acquisto dei titoli azionari; b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto; c) l'attestazione degli ordini eseguiti; d) una dichiarazione sull'ammontare del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

5. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, le banche di cui al comma 1 sono tenute a consegnarne copia al risparmiatore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.

6. La richiesta di erogazione dell'indennizzo può essere fatta anche dagli azionisti che abbiano accettato la transazione di rimborso parziale con i due istituti di credito di cui al comma 1.

3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, introdotto dal comma 12-ter, deve essere presentata dal risparmiatore interessato al Fondo interbancario di tutela dei depositi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo, denominato « Fondo anticipo ristoro », con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2019 al fine di anticipare il ristoro integrale di tutti i soggetti possessori di azioni e ob-

bligazioni subordinate, esclusi gli investitori istituzionali, che, nelle more dei procedimenti di ristoro conseguenti alle procedure di risoluzione di Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, nonché di liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, hanno subito una riduzione o un azzeramento del valore del capitale. L'importo erogato dalla Cassa depositi e prestiti a ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo è pari all'importo integrale del valore di capitale ridotto o azzerato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione immediata delle somme.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

**22. 09.** D'Ettore, Giacomoni, Baratto, Mugnai, Martino, Angelucci, Benigni, Bignami, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Gagliardi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 22-bis.**

*(Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale)*

1. Al fine di rafforzare il programma per una « Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale » di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, con l'obiet-



tivo di migliorare la consapevolezza e l'adeguatezza delle scelte economiche e finanziarie dei cittadini, favorire una maggiore inclusione finanziaria, oltre che per rafforzare i meccanismi di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori, soprattutto appartenenti alle fasce più vulnerabili della popolazione, è stanziato 1 milione di euro per l'anno 2019 per implementare il piano operativo del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria di cui all'articolo 24-bis, comma 6, del medesimo decreto. Agli oneri di cui al pre-

sente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente:* Misure Urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio.

**22. 010.** Ungaro, Colaninno, Fragomeli, Topo.

**(Inammissibile)**

ALLEGATO 7

**DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (C. 1550 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione (Finanze),

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1550, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

preso atto delle modifiche apportate al testo del provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato;

visti in primo luogo i contenuti delle disposizioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 1, introdotti al Senato, che apportano modifiche alla tassazione degli enti del terzo settore, posticipando l'abrogazione della riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti del terzo settore, disposta con legge di bilancio 2019;

richiamato inoltre l'articolo 1-*bis*, introdotto al Senato, che reca semplificazioni riferite a diversi istituti agevolativi, nonché la modifica della disciplina del regime forfettario, ampliando la platea dei relativi beneficiari;

evidenziato che l'articolo 3-*ter*, introdotto al Senato, modifica alcune agevolazioni e procedure semplificate

valevoli per le imprese operanti nella cd. zona economica speciale (ZES) e nella zona logistica semplificata (ZLS);

preso atto che l'articolo 9-*bis*, comma 2, introdotto al Senato, amplia per il periodo d'imposta 2019 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto-legge 119/2018 per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;

osservato che i commi da 11 a 15 dell'articolo 11-*bis*, introdotto al Senato, recano una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici;

visti infine i contenuti dell'articolo 11-*sexies*, introdotto presso il Senato, che prevede talune eccezioni ed esclusioni applicabili alle associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cosiddetto «ex IPAB»), che sono pertanto da considerarsi incluse nell'ambito del Terzo Settore,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**